

COMUNE DI PORDENONE

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA**

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 22.09.2003.
Testo entrato in vigore in data 21.10.2003*

INDICE

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 3
Articolo 2 – ATTIVITA' MISTA	pag. 3
Articolo 3 – VENDITA DI PRODOTTI COSMETICI	pag. 4
Articolo 4 – ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE	pag. 4
Articolo 5 – ATTIVITA' SOGGETTE A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'	pag. 4
Articolo 6 – ATTIVITA' SOGGETTE A COMUNICAZIONE	pag. 5
Articolo 7 – AUTORIZZAZIONI STAGIONALI	pag. 5
Articolo 8 – ATTIVITA' ISTRUTTORIA	pag. 5
Articolo 9 - ACCERTAMENTI IGIENICO – SANITARI	pag. 6
Articolo 10 – REQUISITI IGIENICI E SUPERFICI MINIME DEI LOCALI	pag. 6
Articolo 11 – NORME GENERALI DI CARATTERE IGIENICO - SANITARIO	pag. 7
Articolo 12 – NORME DI SICUREZZA	pag. 8
Articolo 13 - CONTROLLI	pag. 8
Articolo 14 – ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING	pag. 8
Articolo 15 – SMALTIMENTO RIFIUTI	pag. 9
Articolo 16 – SANZIONI	pag. 9
Articolo 17 - SOSPENSIONE VOLONTARIA	pag. 9
Articolo 18 – CONTENZIOSO	pag. 9
Articolo 19 - ORARI, TURNI E TARIFFE	pag. 10
Articolo 20 – NORME DI RINVIO	pag. 10

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'esercizio, in ambito comunale, dell'attività di estetista, che comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti; è "attività di estetista" anche l'attività svolta utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi elettromeccanici per uso estetico. E' invece esclusa dall'attività di estetista ogni prestazione diretta a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato "A" della L.R. 12/2002 e con l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della Legge 11.10.1986 n. 713.

L'attività di estetista può essere esercitata in forma di impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, con espressa esclusione dell'esercizio in forma ambulante o di posteggio, salvo che tali attività siano esercitate a favore di persone con ridotta capacità motoria o per particolari e straordinarie occasioni, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa.

Qualora le attività siano svolte in forma continuativa in ospedali, case di cura, case di riposo o strutture analoghe sono comunque soggette ad autorizzazione, ma possono essere esercitate senza l'indicazione di un locale all'uopo adibito.

L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato a preventiva autorizzazione, rilasciata dall'Amministrazione Comunale, valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati, secondo i requisiti soggettivi ed oggettivi disciplinati dal presente regolamento.

L'attività può essere esercitata presso il domicilio dell'esercente qualora i locali utilizzati abbiano i requisiti del presente regolamento: in tal caso l'esercente è tenuto a consentire il controllo, da parte delle autorità competenti, dei locali adibiti all'esercizio della professione.

Le imprese che intendano svolgere le attività di estetista in forma artigiana sono tenute a iscriversi all'A.I.A. e a trasmettere al Comune il relativo certificato (ovvero a comunicare al Comune il numero d'iscrizione e la data in cui è avvenuta) entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale o dalla presentazione della denuncia di inizio attività, ove prevista.

Le imprese che intendano svolgere le attività di estetista in forma non artigiana devono trasmettere al Comune il certificato di iscrizione al registro delle imprese (ovvero a comunicare al Comune il numero di iscrizione e la data in cui è avvenuta entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale o dalla presentazione della denuncia di inizio attività, ove prevista).

Le imprese non artigiane devono indicare il soggetto in possesso della qualificazione professionale.

Articolo 2 - ATTIVITA' MISTA

L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di parrucchiere misto in forma di imprese esercitate nella medesima sede, avente i requisiti previsti dal rispettivo regolamento comunale.

Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l'attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dell'articolo 10 della L.R. 22.04.2002 n. 12, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

Per quanto concerne i requisiti del numero dei servizi igienici e della previsione di idonei vani per le attività accessorie e di servizio (ripostigli, spogliatoi,...), di cui all'art. 10 del presente regolamento e all'art. 10 del regolamento per la disciplina dell'attività di parrucchiere misto, è sufficiente che il locale possieda i requisiti previsti per una sola tipologia di attività. Per quanto riguarda le superfici minime dei locali, esse dovranno essere di almeno 15 mq. per l'attività principale e di almeno 5 mq. per l'attività secondaria.

Articolo 3 – VENDITA DI PRODOTTI COSMETICI

Alle imprese artigiane esercenti l'attività oggetto del presente regolamento che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla L.R. 19.04.1999 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 4 – ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Sono sottoposti a domanda di autorizzazione i seguenti casi:

1. nuova apertura, anche a carattere stagionale, di attività di estetista;
2. trasferimento dell'attività in altri locali in ambito comunale;
3. autorizzazione alla proroga dell'attivazione, se necessario protrarre l'attivazione oltre i termini stabiliti dalla L.R. 12/2002, nel caso di gravi e circostanziati motivi o cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'interessato, da richiedersi prima della scadenza.

L'autorizzazione viene rilasciata previo accertamento:

- a) del possesso del requisito della qualificazione professionale secondo quanto previsto dall'art. 26 della L.R. 22.04.2002 n. 12, ai sensi dell'art. 6 della medesima L.R., nei casi previsti ai nn. 1), 3) e 4) del presente articolo;
- b) dei requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività e delle attrezzature utilizzate per il suo esercizio, nel caso di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo;
- c) delle superfici minime previste dall'art. 9 del presente regolamento, nel caso di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo;
- d) dei requisiti di sicurezza, di conformità o di compatibilità urbanistica e di destinazione d'uso dei locali.

Articolo 5 – ATTIVITA' SOGGETTE A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

Sono soggetti a denuncia di inizio di attività i seguenti casi:

1. ampliamento/riduzione della superficie dei locali per i quali è già stata rilasciata autorizzazione d'esercizio; l'ampliamento deve essere effettuato nel rispetto della normativa edilizio-urbanistica ed igienico-sanitaria, mentre la riduzione è consentita nel rispetto anche dei limiti minimi di superficie di cui all'art. 9.
2. trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, compresa la reintestazione a fine rapporto di affittanza, finalizzato all'esercizio dell'attività; esso comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento. Il subentrante deve presentare denuncia preventiva di inizio attività al Comune entro 90 giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
3. Variazione della ragione sociale della società, compresa l'ipotesi di sostituzione dei soci non qualificati.
4. sostituzione/nomina del responsabile tecnico/direttore d'azienda;
5. sostituzione di uno o più soggetti professionalmente qualificati per l'attività di estetista nell'ambito della società artigiana;

Articolo 6 – ATTIVITA' SOGGETTE A COMUNICAZIONE

La cessazione dell'attività di estetista è soggetta alla comunicazione al Comune, da presentarsi entro 90 giorni dalla stessa, con contestuale restituzione del titolo autorizzativo.

Articolo 7 – AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

L'attività di estetista può essere svolta in forma stagionale, intendendosi per "stagione" un periodo di tempo – anche frazionato – non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio; essa è equiparata a tutti gli effetti a quella annuale.

Articolo 8 – ATTIVITA' ISTRUTTORIA

L'Ufficio Comunale competente, ricevute le domande o denunce relative alle attività di estetista, ne controlla la regolarità formale e la completezza.

Si considera data di presentazione della domanda quella della domanda completa dei dati e dei documenti previsti nei moduli predisposti dall'Ufficio competente dell'Amministrazione Comunale. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, l'Ufficio invita il richiedente a provvedere alla sua regolarizzazione entro 10 giorni dalla data di registrazione della domanda al Protocollo Generale.

In tal caso il richiedente deve inoltrare la documentazione mancante entro 30 giorni dalla notifica della richiesta di integrazioni; in caso contrario la domanda si intenderà tacitamente rinunciata, senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione e verrà conseguentemente archiviata.

Il provvedimento finale deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla data di registrazione della domanda al Protocollo Generale, se completa, ovvero dalla data di ricezione al Protocollo Generale della documentazione presentata a completamento della domanda; nel computo dei 30 giorni non rientra il termine previsto per l'espressione del parere di competenza dell'Azienda Sanitaria.

Trascorso il termine di 30 giorni, eventualmente aumentato dei termini necessari all'Azienda per i Servizi Sanitari per l'espressione del parere di competenza, senza che sia stato comunicato motivato provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta.

Articolo 9 - ACCERTAMENTI IGIENICO – SANITARI

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti igienico-sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività e dell'idoneità sanitaria delle persone addette all'esercizio, è di competenza dell'A.S.S. n° 6.

Articolo 10 - REQUISITI IGIENICI E SUPERFICI MINIME DEI LOCALI

Ferme restando le norme riportate nel Regolamento d'Igiene comunale, le indicazioni operative emanate dall'ASS n. 6, nonché le specifiche norme di legge, i locali da adibire all'attività di estetista, oltre ad essere provvisti della certificazione di agibilità, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) i locali di lavoro nei quali siano impiegati più di cinque dipendenti, escluso il titolare o il legale rappresentante, devono avere altezza interna prevista per legge; eventuali deroghe motivate riguardo all'altezza possono essere rilasciate di volta in volta dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" al quale vanno richieste;
- b) areazione naturale pari a 1/20 della superficie del pavimento o in alternativa mezzi di ventilazione sussidiari che garantiscano n° 3 ricambi del volume d'aria dei locali per ora con controllo automatico della temperatura (caldo e freddo);
- c) illuminazione dei locali diretta pari a 1/10 della superficie del pavimento;
- d) la superficie dei locali da adibire all'attività di estetista, con l'esclusione dei vani destinati ad ingresso, servizi igienici, ripostigli, attesa per il pubblico ed ogni altro locale accessorio, deve essere almeno di mq. 5 per ogni posto di lavoro (o cabina) con un minimo di mq. 15 nel caso di posto unico. Qualora l'attività di estetista venga svolta dalle imprese indicate nell'art. 9, comma 2, della L.R. n. 21/91 o presso un servizio di barbiere, parrucchiere o parrucchiere misto, ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 2 della predetta legge, la superficie minima dovrà essere di almeno mq. 10 (dieci) da calcolarsi separatamente dai locali destinati rispettivamente all'attività per la vendita dei prodotti cosmetici e dall'esercizio dell'attività di parrucchiere misto;
- e) pavimentazione realizzata in materiale liscio, unito, facilmente lavabile e disinfettabile. Le pareti dovranno essere dipinte con pitture lavabili o rivestite con materiale liscio, unito, facilmente lavabile e/o comunque di facile pulizia;
- f) lavabi fissi con acqua corrente calda e fredda;
- g) gli arredi saranno realizzati con materiali lavabili e disinfettabili in modo da consentire una facile pulizia. Le eventuali superfici in legno dovranno essere opportunamente trattate per consentire le operazioni di pulizia;
- h) idonei armadietti chiudibili dovranno essere previsti per la biancheria pulita che sarà utilizzata per ogni singolo cliente. Dovrà essere disponibile almeno un recipiente con chiusura per la collocazione della biancheria sporca;
- i) l'esercizio dovrà essere dotato di un sufficiente numero di contenitori, idonei alla raccolta dei rifiuti prodotti, che dovranno essere smaltiti secondo le norme previste dai regolamenti comunali e dalle leggi in materia;
- j) le zone destinate allo svolgimento dell'attività di pedicure estetica e di parti del corpo diverse dalla testa e collo, dovranno essere separate dal resto dell'esercizio mediante setti divisorii di materiale liscio, facilmente lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza di m. 2,00 dal pavimento e dotata di lavapiedi con acqua calda e fredda fisso;
- k) all'interno dei locali dovranno essere disposti idonei vani, ricavati anche mediante separazione con pareti mobili o di arredo, opportunamente ventilati ad uso spogliatoi per il personale addetto e di un ripostiglio per il materiale di pulizia e di rifiuti;
- l) il limite di superficie di cui alla lettera d) del presente articolo, non si applica agli esercizi in attività alla data di entrata in vigore della L.R. n. 21 del 27.05.91, nel caso di accertata impossibilità di estensione della superficie stessa;
- m) le nuove attività, comprese quelle trasferite, che si insedieranno in edifici costruiti dopo l'11.08.1989, dovranno essere adeguate alle norme previste dalla legge sui portatori di handicap;

- n) a norma del D.L.vo 19.09.1994 n. 626 l'attività artigianale di estetista, svolte dal titolare dell'azienda anche coadiuvato dai propri familiari o con un numero di addetti inferiore a 10 devono avere a disposizione nell'esercizio un servizio igienico con regolamentare antilatrina munita di lavabo, rubinetto a comando non manuale, dosatori di sapone liquido ed asciugamani a perdere utilizzabili sia dai dipendenti che dal pubblico. Per le attività di estetista dove è prevista la presenza di addetti e dipendenti superiore a 10 unità deve essere realizzata la presenza nell'esercizio di servizi igienici divisi per sesso, muniti di antilatrina e con le dotazioni previste dal comma precedente sia ad uso dei dipendenti che ad uso del pubblico; deve essere previsto uno spogliatoio per il personale;

Quando all'interno dell'esercizio vi siano presenti attrezzature quali vasche per l'idromassaggio, lettini solari a raggi UV-A o vengano eseguiti massaggi con varie sostanze oleose consentite, dovrà essere prevista la realizzazione di almeno una doccia con adeguato antivano ad uso spogliatoio.

Articolo 11 - NORME GENERALI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO

Nei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista è vietata qualsiasi prestazione o trattamento diretti a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico, nonché l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti per tale specifico scopo.

Devono, inoltre, osservarsi le seguenti prescrizioni:

- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti in condizioni di massima pulizia e disinfettati periodicamente secondo le indicazioni che l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 competente territorialmente impartirà di volta in volta;
- b) gli oggetti taglienti, sempre accuratamente puliti prima dell'uso, devono essere immersi in soluzioni disinfettanti o trattati con altro procedimento di disinfezione o sterilizzazione ritenuto idoneo dall'A.S.S. n. 6. Durante l'uso, gli stessi, saranno ripuliti con carta sterile sulla quale sia stata cosparsa sostanza disinfettante del tipo consentito dalle norme vigenti in materia;
- c) *nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere preventivamente lavata ed accuratamente disinfettata;*
- d) *per lo spargimento di talco si dovrà fare uso esclusivamente di polverizzatore e non adoperare piumini o preparati essiccati;*
- e) *eventuali spazzole per capelli devono essere accuratamente ripulite dopo ogni servizio;*
- f) i prodotti cosmetici impiegati dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.M. 18.06.1976 e successive modificazioni e alle direttive CEE;
- g) qualora durante i procedimenti tecnici di lavorazione, vengano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possano risultare moleste e/o nocive, è necessaria l'aerazione immediata ed abbondante dell'ambiente;
- h) durante l'applicazione o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, si deve evitare che nell'ambiente vengano accese fiamme o si fumi.
- i) nell'esercizio dell'attività il personale addetto dovrà osservare scrupolosamente le norme igienico-sanitarie in vigore, indossare una sopravveste (camice o giacca) pulita, essere munito di libretto di idoneità sanitaria in regola, rinnovato annualmente e tenuto presso l'esercizio a disposizione degli addetti i controlli. L'anno decorre dalla data dell'ultima validazione.
- j) Il titolare dovrà segnalare all'A.S.S. n. 6 sospetti casi di malattie quali tigna, pediculosi, scabbia dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività ed eventuali danni presumibilmente conseguenti l'uso di tinture ed altri prodotti di cosmesi;

Restano ferme le norme concernenti i requisiti igienico-sanitari dei locali eventualmente contenuti nei regolamenti d'igiene comunali e le indicazioni emanate dall'A.S. S. n. 6.

Ai fini dell'acquisizione del parere dell'Azienda Sanitaria e su specifica richiesta dell'Azienda medesima, il richiedente l'autorizzazione o il denunciante deve inoltrare la seguente documentazione da allegare alla domanda/denuncia:

- a) planimetria 1:100 dei locali completa di indicazioni della destinazione d'uso dei singoli locali, della superficie degli stessi e della relativa superficie finestrata apribile, nonché della disposizione delle attrezzature, il tutto a firma di tecnico abilitato;
- b) elenco delle attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche;
- c) relazione tecnica ove devono essere indicati anche i mezzi di disinfezione che si intendano adottare e, qualora si intenda installare, le caratteristiche degli impianti di ventilazione artificiale, il tutto a firma di tecnico abilitato.

Articolo 12 - NORME DI SICUREZZA

Nei locali di lavoro l'impianto elettrico deve rispondere ai requisiti previsti dalle norme CEI e, comunque, dalla Legge 46/90 e dal relativo decreto di attuazione 447/91.

Tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica devono essere conformi alle norme CEI e al DPR 547/55 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché essere dotate di doppio isolamento e conseguente messa a terra.

Per quanto non contenuto nel presente regolamento devono essere osservate tutte le norme di sicurezza ed igiene del lavoro contenute nelle normative di riferimento e del Decreto legislativo n. 626 del 19.09.1994 e sue modificazioni e integrazioni.

Articolo 13 - CONTROLLI

Gli agenti di Polizia Comunale, della forza pubblica ed il personale di Vigilanza igienico-sanitaria della ASS n. 6 incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali in cui si svolgono le suddette attività.

Articolo 14 – ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

L'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing, esercitata in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito o temporaneo, è subordinato all'accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico sanitari dei locali e delle attrezzature da parte dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale".

Articolo 15 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.

Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della norma vigente in materia.

Articolo 16 – SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente regolamento comportano la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a 500,00.

Viene comminata, in aggiunta alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dalle disposizioni di legge o dal presente regolamento la sospensione dell'attività, nei seguenti casi:

1. sostituzione, non denunciata al Comune, del soggetto o dei soggetti in possesso della qualificazione professionale di parrucchiere misto – 1 giorno lavorativo di sospensione;
2. prosecuzione dell'attività dell'imprenditore artigiano, nel caso indicato all'art. 13 comma 9 della L.R. 12/2002, senza l'avvalimento di responsabile tecnico in possesso della relativa qualificazione professionale previsto dall'art 13 comma 11 della legge citata – 5 giorni lavorativi di sospensione;
3. violazione delle disposizioni previste all'art. 9 del presente Regolamento, accertate dagli organi competenti in materia igienico-sanitaria – 10 giorni lavorativi di sospensione.

Ai sensi dell'art. 17 comma 8 della L.R. 12/2002 l'esercizio dell'attività di estetista in assenza dell'autorizzazione comunale o della denuncia di inizio-attività, ove ammessa, comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da 516 a 1.549 Euro. In tale caso il Comune dispone inoltre la chiusura immediata dell'attività.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, si osserva la legge regionale n. 12 del 22.04.2002 e, per quanto in essa non previsto, la legge regionale 17.01.1984 n.1 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 17 - SOSPENSIONE VOLONTARIA

In caso di sospensione volontaria dell'attività di estetista per un periodo massimo di 12 mesi, è onere del titolare darne comunicazione, sia al Comune di Pordenone che alla Commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio, entro 10 giorni dall'inizio della sospensione medesima.

E' altresì onere del titolare dare tempestiva comunicazione della riapertura dell'attività sia al Comune di Pordenone che alla Commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio.

Articolo 18 – CONTENZIOSO

Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento ai sensi dell'art. 20 della legge 241/90, di sospensione e di revoca di cui all'art. 34 della L.R. 12/02 può essere presentato ricorso alla Giunta Regionale entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971.

Articolo 19 - ORARI, TURNI E TARIFFE

Gli esercizi di estetista devono osservare l'orario, nonché il calendario delle giornate di apertura e chiusura, stabiliti dal competente organo, sentite le organizzazioni di categoria.

L'orario di lavoro ed il turno di chiusura osservato, nonché le tariffe applicate devono essere esposti in modo ben visibile dall'esterno.

Articolo 20 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni statali e regionali in materia nonché quelle dei regolamenti e dello statuto comunale.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni regolamentari riguardanti la materia.

a cura della Segreteria Generale

Marzia Vianello

data di aggiornamento: 28.09.2005